



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Autorizzazione all'organismo denominato "QC S.r.l." ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il Decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 220/95, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Vista l'istanza presentata in data 26 novembre 2009, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 220/95 da "QC S.r.l.", con sede a Monteriggioni (Si), Villa Parigini, Località Basciano;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 45011 n.094B Rev.00 rilasciato da ACCREDIA a QC S.r.l., quale Organismo di certificazione di prodotti, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successivi regolamenti di applicazione relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti vegetali, animali, alimenti e mangimi trasformati;

Considerato che la documentazione di sistema è stata preventivamente sottoposta, in data 17 settembre 2009, all'esame dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 220/95, il quale ha espresso un preventivo parere favorevole sulla stessa ed ha dato mandato a questo Ministero di procedere all'autorizzazione di QC srl non appena lo stesso avesse trasmesso la documentazione e l'istanza;

Considerato che dalla documentazione presentata QC&I sas ha ceduto a QC srl il ramo di azienda relativo alla certificazione in Agricoltura biologica, con la contestuale presa in carico degli operatori controllati fino alla data del presente decreto da QC & I sas;

Verificato che la documentazione trasmessa unitamente all'istanza di cui sopra è uguale a quella già esaminata dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ad "QC S.r.l.", ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 220/95;

D E C R E T A:

Articolo 1

1. "QC S.r.l.", con sede a Monteriggioni (Si), Villa Parigini, Località Basciano, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 220/95, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT BIO 014.

2. QC S.r.l." nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal D.Lgs. n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del D.M. del 26/02/07, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Regioni e alle Province Autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformità accertate a carico degli operatori e i relativi provvedimenti adottati, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. CE 834/07.

3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati ed una relazione di sintesi sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art 27, comma 14 del Reg. CE 834/07.

4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal D.Lgs. n.220/95.

Articolo 3

Al fine di non arrecare pregiudizio agli operatori biologici iscritti negli elenchi di QC & I sas, si consente lo smaltimento delle etichette riportanti il codice attribuito a QC & I sas medesimo fino al 30 giugno 2010.

Articolo 4

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li **-4 DIC. 2009**

Laura La Torre
Direttore Generale